



COMUNE DI GENOVA
VALPOLCEVERA



MUNICIPIO V

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" PER INTERVENTI DI CURA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLA PUBBLICA VIA FAVALE NEI PRESSI DEI CIVV.1-3-5 IN LOCALITA' TRASTA-RIVAROLO.

ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova, Via Carlo Reta civ.3 in esecuzione della determinazione dirigenziale n 26 del 28 maggio 2020;

che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto:

TRA

IL COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art.7 comma 4 del citato Regolamento, da:

Dott.ssa Simonetta Barboni nella sua qualità di Direttore del Municipio V Valpolcevera, nominata con ordinanza sindacale n.234/2018 del 28/06/2018, domiciliata nella sua qualità di Direttore presso la sede suddetta;

E

Il Sig. Scali Vincenzo e di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale n. 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;

- il Comune di Genova ha individuato con determinazione dirigenziale n.2 del 26.01.2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e di confronto;



COMUNE DI GENOVA

VALPOLCEVERA



MUNICIPIO V

- il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta n.270 del 24.11.16, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

- il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

- il Municipio V Valpolcevera favorisce le iniziative mirate alla riqualificazione, al recupero, alla salvaguardia, alla manutenzione e alla fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini, anche proposte da Associazioni o da singoli cittadini, promuovendo e sostenendo tutte le forme di volontariato dei cittadini, singoli e associati, nell'ottica della cittadinanza attiva;

CONSIDERATO che,;

- dopo una serie di contatti preliminari tra il Proponente e il Municipio, è pervenuta a quest'ultimo la proposta, acquisita al prot.n. 0139737.E dell'11 maggio 20220 dal Soggetto Proponente, volta all'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione ordinaria della pubblica via Favale nei pressi dei civv.1-3-5 in località Trasta -Rivarolo e come meglio identificata nella planimetria allegata;

-le carenze di risorse finanziarie, strumentali ed umane rendono sempre più difficoltoso, per la Civica Amministrazione in tutte le sue articolazioni, provvedere ad una costante ed attenta opera di manutenzione del verde e di piccole aree pubbliche, con la conseguenza di vedere abbandonati, sottoutilizzati e degradati tali spazi;

RITENUTO di procedere ad approvazione e sottoscrizione di un patto di collaborazione ordinario ai sensi del nuovo Regolamento per interventi di manutenzione ordinaria della pubblica via Favale nei pressi dei civv.1-3-5 in località Trasta -Rivarolo;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Verde del Municipio Valpolcevera a seguito di esame istruttorio della richiesta, con esito positivo e conservato agli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 –OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo.

Oggetto della proposta di collaborazione è la cura e pulizia della pubblica via Favale nei pressi dei civv.1-3-5 in località Trasta -Rivarolo,come meglio identificata nella planimetria allegata al presente atto.



COMUNE DI GENOVA

VALPOLCEVERA



MUNICIPIO V

ART. 2 – OBIETTIVI E AZIONI DI CURA IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio V Valpolcevera e il Proponente per la realizzazione dei seguenti interventi:

-manutenzione ordinaria (sfalcio, pulizia e riordino) delle scarpate, delle fasce laterali del camminamento, compresi piccoli interventi di sostegno dei muretti;

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

I Soggetti firmatari del presente Patto si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Municipio V Valpolcevera si impegna a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la fornitura di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Comune sostiene inoltre il Proponente con l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari di dimensioni massime 40 x 50 cm. che dovranno riportare il logo del Comune di Genova e la frase "il Comune di Genova ringrazia (*nome soggetto richiedente*) che si occupa della cura di questo verde cittadino" di identico carattere e titolo per tutte le aree.

Il Proponente si impegna all'esecuzione delle attività di cui all'art. 1. Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, in ordine alla vegetazione, a impianti, arredi e manufatti, dovrà essere sempre preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio V Valpolcevera.

Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, non autorizzato per iscritto direttamente dagli Uffici Tecnici del Municipio V Valpolcevera, dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni relativo onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione del presente patto sarà addebitato al Proponente.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ'



COMUNE DI GENOVA

VALPOLCEVERA



MUNICIPIO V

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna altresì a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamentari del Comune di Genova.

Per l'attuazione delle attività previste dal Patto il Proponente si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di sicurezza, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

A tal fine, individua nel Sig. Scali Vincenzo il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni.

ART. 5 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Per i cittadini attivi che operano a titolo individuale è operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore a 80 anni per la validità delle garanzie assicurative. Ai fini della copertura assicurativa, l'elenco nominativo dei cittadini attivi, ed ogni ulteriore variazione dello stesso, deve essere comunicato per iscritto al Municipio all'atto di sottoscrizione del presente Patto.

Per le Associazioni/Imprese/Attività commerciali, fatte salve le coperture assicurative già in possesso per le proprie attività statutarie, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Patto sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso Terzi" del Comune di Genova.

La copertura assicurativa non è operante per i cittadini attivi che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

ART. 6 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa.

ART. 7 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 8 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha durata di anni 1 (uno) dalla data della determinazione di approvazione, e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a meno che non intervenga disdetta di una delle Parti, che dovrà essere inviata all'altra Parte almeno 30 (trenta) gg. prima della scadenza, senza obbligo di motivazione alcuna.



COMUNE DI GENOVA
VALPOLCEVERA



MUNICIPIO V

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 9 – MODIFICHE AL PATTO

Ogni eventuale modifica del presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

ART. 10 - RINVIO

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani" che si intende letto e conosciuto da parte dei soggetti firmatari all'atto della sottoscrizione del presente patto.


Si allega informativa (ALLEGATO 1) sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) raccolti dal Comune di Genova per l'attività inerente il presente patto.

Letto, confermato, sottoscritto

Genova, 05 giugno 2020

Per il Comune di Genova: il Direttore del Municipio Centro Ovest e Valpolcevera

Dott.ssa Simonetta Barboni (documento firmato digitalmente)

Sig. Scali Vincenzo 



COMUNE DI GENOVA

VALPOLCEVERA



MUNICIPIO V

ALLEGATO 1

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività:

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

(articolo 7 comma 4 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani).

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 0105571111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali, conferiti con modalità sia cartacee sia informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro attività.

Il conferimento dei dati personali è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant'altro richiesto.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Il patto di collaborazione sarà pubblicato on line nella sezione Amministrazione Condivisa in attuazione dell'articolo 7 comma 4 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Hanno altresì il diritto alla cancellazione e all'oblio, che consiste nel diritto di ogni persona di rettificare o cancellare i dati che la riguardano che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di